

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

1. Art. Orario di funzionamento

- Scuola secondaria di 1° grado Monsano

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00

- Scuola secondaria di 1° grado " Colocci " San Marcello

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle 13.15

Il trasporto e il servizio di pre-scuola per gli alunni autotrasportati sono gestiti dagli Enti Locali.

Il servizio di accoglienza consente agli allievi l'ingresso dalle ore 8,00 su presentazione di un certificato rilasciato dal datore di lavoro di entrambi i genitori e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. I ragazzi sono affidati al personale ATA

2. Art. Criteri per la formazione delle classi

Le classi, fatte salve le competenze del Dirigente secondo il D.Lgs. 297/94, sono miste in uguale proporzione, omogenee tra di loro ed eterogenee nel loro interno, nel rispetto della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, secondo i seguenti criteri generali:

- a. data di nascita;
- b. luogo di residenza;
- c. maschi - femmine;
- d. numero alunni non italofoni;
- e. numero ripetenti;
- f. sezione o classe di provenienza;
- g. livello di competenze

e sulla base delle notizie fornite dagli insegnanti della scuola Primaria.

3. Art. Assenze - ritardi - permessi - giustificazioni

In caso di assenza gli alunni dovranno produrre la giustificazione scritta nell'apposito libretto, con firma depositata, il giorno del rientro a scuola. Qualora ne fossero sprovvisti, dovranno presentarla il giorno successivo. Se la giustificazione non viene prodotta in questi tempi, verranno avvertiti i genitori.

Le assenze superiori ai 5 giorni continuativi dovranno essere giustificate tramite certificato medico, qualora l'assenza sia per motivi familiari, chi esercita la patria potestà dovrà informarne per iscritto la scuola.

Gli alunni e le famiglie sono tenuti a rispettare l'orario di inizio delle lezioni. Qualora il ritardo superi i 10 minuti dovrà essere debitamente giustificato e registrato dall'insegnante della prima ora.

Per entrare in ore successive alla 1^a o uscire in anticipo, gli alunni dovranno avere il permesso firmato dai genitori che li accompagneranno a scuola consegnandoli al personale o li verranno a prendere personalmente. Perciò se un allievo deve lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, lo potrà fare se prelevato direttamente dai genitori o persone delegate con firma depositata nell'apposito libretto all'inizio dell'anno scolastico e previa autorizzazione del Dirigente o dei suoi collaboratori.

Art. 4

Validità dell'anno scolastico

Ai sensi del primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004, i docenti accertano, per ciascun alunno frequentante la scuola secondaria di I grado, la validità dell'anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il computo della frequenza viene, pertanto, attuato con riferimento all'orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori. I singoli consigli di classe possono validare l'anno scolastico in deroga al limite suddetto sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti.

Art. 5

Intervallo

E' previsto un intervallo di dieci (10) minuti al termine della 2^a ora di lezione. Esso dovrà svolgersi nel corridoio prospiciente le aule. Gli alunni resteranno per quel lasso di tempo nel piano dove si trovano le loro rispettive aule e gli insegnanti di turno vigileranno affinché tutti rispettino questa regola.

Durante l'intervallo, le porte delle aule saranno chiuse, onde evitare che qualche alunno rimanga al loro interno senza controllo. Trattandosi di una situazione non strutturata, la vigilanza dovrà essere costante, anche per quanto riguarda le modalità con cui gli alunni si intrattengono, questo per evitare che arrechino danni a se stessi, agli altri, alle cose.

Art. 6

Organizzazione della scuola

Le uscite didattiche sono stabilite all'inizio dell'anno scolastico in base alle procedure previste dalle norme e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto.

All'inizio del percorso scolastico i genitori rilasciano un'autorizzazione scritta, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola Secondaria di 1° grado, per poter effettuare uscite, visite guidate e per svolgere varie attività con personale esterno (associazioni sportive e/o "esperti" che sono di supporto all'attività didattica ...).

All'inizio della frequenza i genitori possono firmare una liberatoria, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola Secondaria di 1° grado, per l'effettuazione di fotografie e/o riprese audiovisive agli alunni per alcune attività didattiche.

I genitori firmeranno inoltre l'informativa sulla Privacy (DLgs 196/2003), relativa al trattamento dei dati personali, nonché la comunicazione relativa al comportamento della scuola in caso di sciopero.

In caso di assenza temporanea di un docente se nella classe è presente l'insegnante per il sostegno all'integrazione degli alunni disabili questo, poiché contitolare sulla classe, ne assume la responsabilità a tutti gli effetti per il tempo di permanenza nella classe previsto nel suo orario. Nei casi di assenza di alunni disabili si potranno utilizzare i docenti per il sostegno, i quali segnaleranno l'assenza dell'allievo in Presidenza ed alla responsabile di plesso, potranno altresì sostituire i colleghi assenti i docenti che avendo usufruito di permessi orari si trovano occasionalmente in debito nei confronti della scuola o insegnanti che si siano resi disponibili a svolgere ore eccedenti. Si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi

parallele e secondo apposito schema da affiggere nelle classi, solo in caso di particolare difficoltà organizzativa.

Art. 7

Norme di comportamento

Codice disciplinare delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado

Il presente Codice Disciplinare viene adottato in conformità dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007). Il Codice è parte integrante del Regolamento di Istituto.

➤ **Vita della comunità scolastica**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione, che sono perseguite mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

➤ **Diritti**

1. **Lo studente ha diritto** ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. **Lo studente ha diritto** di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. **Lo studente ha diritto** alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e

definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. **Gli studenti hanno diritto** alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
6. **Gli studenti stranieri hanno diritto** al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. **La scuola si impegna** a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

➤ **Doveri**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, a presentarsi a scuola in orario con il materiale didattico occorrente, a tenere in ordine gli oggetti personali. Non sono ammessi ritardi abituali.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Lo studente risarcisce i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature, anche in concorso con altri, da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
8. Lo studente è il tramite per le comunicazioni scuola-famiglia.

9. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
10. E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.
11. E' rigorosamente vietato portare a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, comunque non necessari all'attività scolastica. L'uso di cutter, forbici, compassi, righe, squadre e di altro materiale potenzialmente pericoloso è consentito solo se necessario all'attività richiesta dall'insegnante presente in classe.
12. Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico e degli oggetti personali. La Scuola non risponde di oggetti o denaro mancanti.
13. Nessun abito particolare è richiesto agli allievi e alle allieve della Scuola Secondaria di 1° grado. In ogni caso, l'abbigliamento dovrà essere adeguato al luogo e sempre dignitoso.

➤ **Disciplina**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
1. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.(art. 4 comma 5 del DPR).La riparazione non estingue la mancanza.
5. Le **sanzioni** e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di **elementi concreti e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.(art. 4 comma 9 ter del DPR).
6. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

➤ **Tipologia delle sanzioni e soggetti competenti ad erogarle**

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai comma precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

A) RICHIAMO VERBALE del docente e/o del Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a

- Condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;

- Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- Disturbo lieve durante le lezioni;
- Scarsa diligenza e puntualità;
- Lievi violazioni alle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta

B) AMMONIZIONE SCRITTA annotata dal docente e/o dal Dirigente scolastico sul registro di classe e comunicazione alla famiglia: (1)

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo scritto in presenza di comportamenti relativi a:

- Disturbo continuo durante le lezioni;
- Gravi scorrettezze e offese verso i compagni, gli insegnanti o il personale
- Mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Violazioni alle norme di sicurezza;
- Allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative.
- Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri .(In questo caso si richiede alla famiglia risarcimento del danno).
- Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.
- Falsificazioni di firme
- Comportamenti reiterati, anche non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio od ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola.
- Uso del telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (saranno sequestrati e riconsegnati solo alle famiglie)

(1) i Docenti e/o il Dirigente scolastico possono proporre l'esclusione da visite, viaggi di istruzione o altra attività integrativa o ricreativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello).

C) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA(SOSPENSIONE) DA UNO A QUINDICI GIORNI stabilito dal CONSIGLIO DI CLASSE (1) (2) e comunicazione alla famiglia dello studente con indicazione delle attività alternative (art.4 comma 5 DPR 235/2007)

Gli studenti potranno essere soggetti all'allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 giorni) in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari relativi a:

- Recidiva di comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (lettera B).
- Mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Turpiloquio, gravi offese verso i compagni, gli insegnanti o il personale.
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone.
- Alterazioni dei risultati scolastici
- Assenza ingiustificata ed arbitraria
- Falsificazione della giustificazione
- Disturbo grave e continuato durante le lezioni.

(1) Il Consiglio di classe opera nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga (art. 4 comma 8 DPR).

(2) Il Consiglio di classe può proporre l'esclusione da visite, viaggi di istruzione o altra attività integrativa o ricreativa individuata dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello).

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (art. 8 del DPR).

D) ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI (sospensione) PER UN PERIODO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI stabilito dal Consiglio di Istituto , convocato dal Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti all'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni) in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari relative a:

- Recidiva dei comportamenti sanzionati alle lettere B e C
- Danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- Molestie continuate nei confronti di altri;
- Ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze;
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone;
- Reiterate offese gravi alla dignità della persona;
- Uso e spaccio di sostanze psicotrope;
- Atti e molestie anche di carattere sessuale;
- Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (art. 8 del DPR)

Occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (nota 3 luglio 2008 Prot. n. 3602/PO, lettera D)

E) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 4 - comma 9 bis): stabilito dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; Occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. (nota 3 luglio 2008 Prot. n. 3602/PO, lettera D)

F) ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del DPR) stabilito dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico

Nei casi **più gravi** di quelli già indicati al punto **E)** ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis).

G) Sanzioni per mancanze commesse durante le sessioni d'Esame di Stato

Le sanzioni per mancanze commesse durante le sessioni d'esame **sono irrogate dalla commissione esaminatrice** che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

➤ **Conversione delle sanzioni**

Nei casi previsti dalle lettere B), C) il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano ultimamente costituire una riparazione, quali

- Operazioni di pulizia e ripristino di arredi scolastici.
- Collaborazione con il personale ausiliario.
- Riordino della biblioteca
- Attività di volontariato

La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

➤ **Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è **ammesso ricorso**, da parte di chiunque vi abbia interesse, **entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola** mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. I ricorsi presentati fuori termine, non saranno, in nessun caso accolti.
2. L'**Organo di Garanzia delibera entro i successivi dieci giorni** (art. 5 comma 1 DPR 235/2007).

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia, per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti.
7. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
8. La deliberazione dell'O.G. viene esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe,
9. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano dell'alunno.

➤ **Organo di garanzia**

1. Il Consiglio di Istituto nomina il Organo di Garanzia composto di **due docenti membri effettivi** individuandoli tra quelli coinvolti nel maggior numero di classi- **due genitori membri effettivi** -individuandoli tra i genitori degli alunni delle classi seconde-.
2. **L'organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico** (art. 2 DPR 235 /2007). Il Consiglio di Istituto nomina anche **un docente membro supplente** che subentrerà in caso di incompatibilità qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione -e **un genitore membro supplente** che subentrerà in caso di astensione qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato.
3. L'Organo di garanzia dura in **carica due** anni e viene convocato dal Presidente. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
4. In prima convocazione l'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri).
5. In seconda convocazione le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide con i voti dei membri effettivamente partecipanti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non è consentita l'astensione.
6. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto.
7. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro a cura di un Segretario nominato dal Presidente.
8. Il Organo di Garanzia decide, su richiesta del genitore degli studenti della Scuola secondaria di primo grado o di chiunque ne abbia interesse, **anche** sui conflitti che insorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Codice Disciplinare.
9. Avverso le decisioni del Organo di Garanzia è ammesso il reclamo al dirigente dell'amministrazione scolastica periferica il quale decide in via definitiva sulle questioni proposte dai genitori degli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente

regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia all'uopo previsto dalla legge.

Art. 8

Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla classe prima della Scuola secondaria di I grado o al massimo all'inizio delle lezioni del primo anno, i genitori e gli studenti sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola potrà in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 9

Modalità di comunicazione Scuola - Genitori

Gli insegnanti sono a disposizione dei genitori nelle ore di ricevimento stabilite all'inizio dell'anno scolastico e in occasione dei colloqui generali; inoltre incontreranno i loro rappresentanti nel corso dei Consigli di Classe. Nel caso in cui siano necessari altri incontri, richiesti da una delle due parti, si prenderanno accordi in questo senso per discutere ed affrontare l'eventuale problematica.

I genitori sono tenuti a comunicare alla Segreteria della Scuola gli eventuali mutamenti di indirizzo e di telefono che avvengano nel corso dell'anno scolastico.

Le notizie ed ogni elemento riguardante l'attività scolastica degli allievi sono comunicati tramite il "Libretto Comunicazioni Scuola - Famiglia" o diario ai genitori o a chi per loro, che dovranno apporre la propria firma per presa visione.

I genitori e le persone non autorizzate non potranno entrare a scuola durante le ore di attività. Eventuali necessità straordinarie di ingresso dei genitori o di estranei a scuola avverranno tramite il personale ausiliario in servizio.

Art. 10

Modalità di verifica e criteri di valutazione, valutazione del comportamento: cfr. POF